

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1057)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GAROLI, GIOVANNETTI, TEDESCO TATÒ Giglia, COLOMBI, FERMARIELLO, ZANTI TONDI Carmen Paola, BRUNI, BOLDRINI, ZICCARDI, VIGNOLO, DEL PACE, GADALETA, BIANCHI, FILIPPA, MAFFIOLETTI, MERZARIO, BONAZZI e CEBRELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 1973

Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è diretto ad apportare alla legge 2 aprile 1968, n. 482, le modifiche che le esperienze recenti indicano come le più urgenti ed idonee per superare positivamente le gravi insufficienze dell'attuale normativa disciplinante le assunzioni obbligatorie, onde rendere effettivi i principi di cui agli articoli 4, primo comma, e 38 della nostra Costituzione.

Non si può certo sottacere che la legge n. 482 del 1968 abbia costituito un momento migliore rispetto alle precedenti disposizioni in materia, ma si ritiene indispensabile la modifica della stessa nell'interesse non solo delle particolari categorie di lavoratori protette, ma della collettività tutta.

Perchè si renda operante il precetto costituzionale del diritto al lavoro per tutti i cittadini, che la Repubblica riconosce fra i suoi fini primari, è necessario « promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto » sì da superare « gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana ».

È questo lo spirito, onorevoli colleghi, che ispira il presente disegno di legge: l'attuazione piena di tali precetti assicurerà il rispetto e la garanzia insopprimibile dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Così si adempirà ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale e, nel contempo, si consentirà ad ogni cittadino di svolgere, secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società.

Partendo da queste premesse, ne discende che gli inconvenienti, le sperequazioni e le carenze tutte cui ha dato e dà luogo la legge n. 482 del 1968 vanno eliminati, in quanto si pongono come remore insuperabili al reinserimento degli invalidi e delle altre categorie protette nella vita lavorativa in condizioni di piena parità con gli altri cittadini.

Il dato empirico ha messo a nudo le situazioni carenti, indicando nella esasperata lungaggine degli accertamenti, nella mancata adozione di idonee misure di vigilanza, nella tenuità delle sanzioni a carico degli evasori

degli obblighi di assunzione, nella disciplina del procedimento di avviamento per lo Stato e gli enti pubblici, nella mancanza di ogni e qualsiasi relazione di coordinamento fra gli organi deputati all'attuazione concreta della legge, alcuni fra gli aspetti più bisognevoli dell'intervento fattivo del legislatore perchè la normativa sulle assunzioni obbligatorie non vada ad annoverarsi fra quelle costruzioni programmatiche pur lodevoli, ma assolutamente inoperanti.

Sulla scorta di tali istanze ed in vista della concreta realizzazione degli istituti protettivi a favore degli invalidi e delle altre categorie meritevoli di tutela, ha preso le mosse il presente disegno di legge.

Come si è anticipato, uno dei cardini della riforma è costituito dalla nuova definizione del sistema di assunzione degli invalidi presso le pubbliche amministrazioni; a tal fine appare opportuno precisare normativamente l'ambito della espressione « facoltà di scegliere e assumere direttamente i lavoratori » (articolo 16, quinto comma, della legge numero 482 del 1968), che ha costituito in questi anni di prima applicazione il paravento per favoritismi ed ingiustizie gravissime, mortificando lo spirito tutto del sistema delle assunzioni obbligatorie.

« La scelta e la chiamata diretta » è deroga al sistema delle assunzioni obbligatorie che non ha alcuna *ratio* giustificatrice e che mortifica l'intento ed i fini della legge, fino a svuotarla di ogni contenuto.

È dato di comune conoscenza, ormai, quanto sia frequente il ricorso alla compiacente concessione dell'invalidità civile per ottenere, tramite parzialità e sperequazioni a danno degli aventi diritto, l'inserimento nell'ambito degli organici del personale della pubblica amministrazione, e ciò a causa dell'assenza di ogni e qualsiasi procedimento garantistico di avviamento al lavoro.

Anche per lo Stato, per le aziende e gli enti pubblici varrà, pertanto, la forma del collocamento obbligatorio per il tramite delle commissioni di collocamento.

Un altro punto fondamentale delle modificazioni proposte concerne la previsione dell'organo competente all'accertamento dell'invalidità, nonchè del relativo procedimento:

l'unità sanitaria locale costituirà il punto di arrivo del nuovo sistema.

Considerando che sarà necessario un certo lasso di tempo per sfruttare adeguatamente il nuovo organo, stante la sua importanza primaria in un diverso ordine sanitario, è parso opportuno dettare una disciplina avente carattere transitorio in attesa della istituzione delle unità sanitarie locali.

Sicchè, nelle more, la competenza agli accertamenti della invalidità è demandata alle commissioni provinciali.

Si è ritenuto, d'altro canto, doveroso, al fine di scoraggiare eventuali evasori, preconstituire un idoneo sistema di vigilanza, affidandone il compito alle commissioni provinciali di collocamento in stretta collaborazione con gli uffici provinciali del lavoro e con gli ispettorati provinciali del lavoro.

Corollario di un più efficiente controllo sulla applicazione della legge è sembrato l'inasprimento delle sanzioni a carico degli evasori per evitare qualunque tentativo volto ad eludere le disposizioni di legge.

Va, altresì, ricordato che, tenendo conto delle esperienze fatte, è stato operato un ampliamento delle categorie dei soggetti, privati e pubblici, tenuti all'obbligo delle assunzioni riservate.

Si è sancita cioè l'obbligatorietà del rispetto della aliquota complessiva del 15 per cento per i privati datori di lavoro, le amministrazioni, le aziende, gli enti pubblici i quali abbiano complessivamente più di 20 dipendenti.

Nell'ambito della percentuale globale di posti da riservare agli aventi diritto ai sensi della presente legge sono state apportate modifiche, le più opportune, alle aliquote spettanti alle singole categorie di riservatari.

Una più funzionale ripartizione di competenze e una più concreta specificazione dei compiti degli organi deputati all'avviamento erano istanze da soddisfare, sulla scorta del sin qui non soddisfacente funzionamento degli stessi.

Questi, in sintesi, onorevoli senatori, i principi informativi del disegno di legge, i fini che l'hanno ispirato e gli intenti che l'hanno informato, espressione concreta dell'esigenza di realizzare i precetti della nostra Costituzione.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TITOLO I

## Art. 1.

*(Soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria).*

L'assunzione obbligatoria — presso le aziende private e le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali, provinciali, comunali e ospedaliere, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonché le amministrazioni degli enti pubblici in genere, degli istituti soggetti a vigilanza governativa e degli istituti bancari e assicurativi — degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro, degli invalidi civili, dei ciechi, dei sordomuti, degli invalidi di guerra militari e civili, degli orfani e delle vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, degli ex tubercolotici, è disciplinata dalla presente legge.

Non si applicano le disposizioni della presente legge:

a) nei confronti di coloro che abbiano superato il 55° anno di età purchè collocati in pensione ai sensi del successivo articolo 31;

b) nei confronti di coloro che abbiano perduto ogni capacità lavorativa.

## Art. 2.

*(Invalidi di guerra e invalidi civili di guerra).*

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi di guerra coloro che durante il servizio militare siano divenuti inabili a proficuo lavoro o siano menomati nella loro capacità di lavoro a seguito di lesioni o di infermità contratte o aggravate per servizio di guerra o, comunque, per fatto di guerra.

Sono considerati invalidi civili di guerra coloro che — non militari — siano divenuti inabili a proficuo lavoro o siano menomati nelle loro capacità di lavoro a seguito di lesioni od infermità causate da fatto di guerra.

Art. 3.

*(Invalidi per servizio).*

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi per servizio coloro che, durante il servizio militare o civile alle dipendenze dello Stato o degli enti locali e territoriali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro o siano menomati nella loro capacità di lavoro a seguito di lesioni o di infermità contratte o aggravate per causa di servizio.

Art. 4.

*(Invalidi del lavoro).*

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi del lavoro coloro i quali, a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, abbiano subito una riduzione delle capacità di lavoro non inferiore ad un terzo.

Art. 5.

*(Invalidi civili).*

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni fisiche che ne riducano la capacità di lavoro in misura non inferiore ad un terzo, compresi i dimessi da istituti e luoghi di cura per guarigione clinica da affezioni tubercolari e per altre invalidità, ivi comprese le minorazioni di carattere psichico.

Art. 6.

*(Privi di vista).*

Agli effetti della presente legge si intendono privi della vista coloro che siano affetti da cecità assoluta o abbiano un residuo vi-

sivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Restano salve le norme di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni e integrazioni, e 21 luglio 1961, n. 686.

Art. 7.

*(Sordomuti).*

Agli effetti della presente legge sono considerati privi dell'udito coloro che sono colpiti da sordità bilaterale assoluta o con residuo auditivo non superiore a 40 decibel.

Per le assunzioni obbligatorie al lavoro dei sordomuti si applicano, oltre alle norme della presente legge, gli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

Art. 8.

*(Orfani e vedove).*

Hanno diritto al collocamento obbligatorio gli orfani fino al 26° anno di età e le vedove di coloro che siano morti sul lavoro o in guerra ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamenti di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio.

Art. 9.

*(Aliquote spettanti alle singole categorie di riservatari).*

L'aliquota complessiva da riservarsi, da parte delle aziende private e delle pubbliche amministrazioni di cui al primo comma dell'articolo 1, per le assunzioni di cui alla presente legge è ripartita tra le varie categorie di riservatari nelle misure seguenti:

- invalidi di guerra 15 per cento;
- invalidi civili di guerra 10 per cento;
- invalidi per servizio 10 per cento;
- invalidi del lavoro 20 per cento;
- orfani e vedove 15 per cento;
- invalidi civili 20 per cento;
- sordomuti 5 per cento;
- privi della vista 5 per cento.

## Art. 10.

*(Mantenimento in servizio).*

Gli invalidi e gli altri aventi diritto, già obbligatoriamente assunti dai pubblici e privati datori di lavoro, sono mantenuti in servizio anche se superano il limite di unità da occupare in base alle quote di obbligo stabilite dall'articolo 9 della presente legge ed anche se già assunti presso aziende con meno di 20 dipendenti.

Le percentuali stabilite dall'articolo 9 della presente legge saranno considerate coperte dalle aziende private e pubbliche di cui all'articolo 1, se gli invalidi, come tali, sono stati avviati al lavoro dalla commissione di cui all'articolo 18.

## Art. 11.

*(Trattamento - Licenziamento).*

Agli invalidi e agli altri aventi diritto assunti al lavoro in forza della presente legge deve essere applicato il normale trattamento economico, giuridico e normativo. È vietato il periodo di prova.

Il trattamento economico derivante dal rapporto di lavoro è cumulabile con le pensioni e gli assegni relativi allo stato di invalidità.

## TITOLO II

## SOGGETTI OBBLIGATI

## Art. 12.

*(Aziende private).*

I privati datori di lavoro, i quali abbiano complessivamente alle loro dipendenze più di 20 lavoratori tra operai ed impiegati, ad esclusione degli apprendisti, sono tenuti ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 9 per una aliquota complessiva del 15 per cento del personale in

servizio; le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

Nel limite percentuale di posti dovuti ai sensi del precedente comma sarà riservato agli invalidi almeno il 70 per cento dei posti disponibili di custodi, portieri, magazzinieri, ascensoristi, addetti alla vendita dei biglietti nei locali di pubblico spettacolo, guardiani di parcheggi per vetture, guardiani di magazzini, o che comportino mansioni analoghe.

Nell'ambito della aliquota complessiva di cui al primo comma del presente articolo, la ripartizione dei posti tra le singole categorie avviene in proporzione alle percentuali indicate all'articolo 9.

Agli effetti della determinazione dell'obbligo di assunzione non sono computabili gli appartenenti alle categorie predette già assunti presso le stesse aziende in base alle norme del collocamento ordinario.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle cooperative.

#### Art. 13.

##### *(Assunzioni nelle pubbliche amministrazioni).*

Le amministrazioni, le aziende, gli enti pubblici e gli enti locali singoli o consorziati di cui al primo comma dell'articolo 1, con più di 20 dipendenti, sono tenuti ad assumere, senza concorso, lavoratori appartenenti alle categorie indicate all'articolo 9, in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni, salvo quello della idoneità fisica, per una aliquota complessiva del personale comunque assunto pari:

a) al 15 per cento del personale operaio o equiparato o a contratto di diritto privato;

b) al 15 per cento del personale della carriera esecutiva o equivalente;

c) al 40 per cento del personale ausiliario o equiparato.

Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità nell'ambito delle aliquote complessive di cui al primo comma del presente articolo. La ripartizione

dei posti tra le singole categorie avviene in proporzione alle percentuali indicate all'articolo 9.

Nei concorsi a posti delle carriere direttive e di concetto o parificate, gli appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 1, che abbiano conseguito la idoneità, verranno inclusi nell'ordine della graduatoria tra i vincitori, in misura non inferiore al 15 per cento dei posti in organico.

A parità di punteggio la precedenza viene riservata comunque agli appartenenti alle categorie protette.

#### Art. 14.

*(Lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica da affezione tubercolare).*

Le case di cura, gli istituti di recupero e i sanatori per tubercolotici dipendenti da enti pubblici o da privati hanno l'obbligo di assumere, in aggiunta alle aliquote previste per i riservatari di cui alla presente legge, lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica da affezione tubercolare e di recupero, secondo le modalità e nella percentuale stabilite dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 538, e successive modificazioni.

#### Art. 15.

*(Imprese pubbliche di trasporto).*

Le imprese di navigazione marittima ed aerea, le Ferrovie dello Stato e le imprese esercenti i pubblici servizi di trasporto in concessione sono tenute ad assumere personale appartenente alle categorie protette sulla base del giudizio delle capacità psico-fisiche espresso dalla commissione di cui all'articolo 18.

Per il personale dei servizi attivi delle ferrovie dello Stato e dei servizi pubblici di trasporto in concessione ed esercitati da enti pubblici e locali le assunzioni obbligatorie in tali servizi sono limitate alle seguenti qualifiche:

a) manovali, cantonieri e operai, nella percentuale del 20 per cento;



b) guardie, custodi in genere delle stazioni, nella percentuale del 25 per cento;

c) portieri e ausiliari, nella percentuale del 40 per cento;

d) applicati, carriera direttiva e di concetto, nella percentuale del 15 per cento;

Per servizi pubblici di trasporto in concessione, di cui al presente articolo, si intendono: ferrovie, linee di navigazione interna, autolinee, filovie, funicolari e funivie.

#### Art. 16.

(Sostituzioni).

Le aziende private, per le speciali condizioni della loro attività, possono chiedere, presentando domanda alla commissione provinciale, di cui all'articolo 18, del luogo ove l'azienda ha sede legale, di assumere, a parziale sostituzione degli invalidi, orfani e vedove delle varie categorie.

La parziale sostituzione di cui al comma precedente non può superare, salvo i casi eccezionali in cui le speciali condizioni dell'attività dell'azienda assumono particolare rilievo, le seguenti aliquote:

a) il 30 per cento per il settore industriale;

b) il 20 per cento per il settore agricolo;

c) il 15 per cento per il settore trasporti e comunicazioni;

d) il 15 per cento per il settore commerciale;

e) il 10 per cento per il settore concernente i servizi e le attività sociali varie.

La domanda, debitamente motivata, deve specificare la misura percentuale della sostituzione richiesta, indicare le provincie ove sono ubicate le sedi e gli stabilimenti ai quali la domanda stessa si riferisce e contenere le situazioni del personale dipendente valido non appartenente a categorie protette e del personale invalido assunto obbligatoriamente.

La domanda di parziale esonero ha effetto sospensivo dell'obbligo dell'assunzione di invalidi.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Avverso la decisione della commissione provinciale l'azienda interessata può proporre ricorso alla commissione regionale di cui all'articolo 21, per il collocamento obbligatorio, entro dieci giorni dalla data di notifica del provvedimento.

L'azienda, nel ricorso, può chiedere la sospensione della decisione della commissione; sulla richiesta di sospensiva la commissione regionale del collocamento decide con provvedimento motivato entro venti giorni dalla ricezione del ricorso.

Decorso detto termine la richiesta di sospensiva si intende respinta.

La decisione della commissione regionale di collocamento è definitiva e deve essere adottata entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.

Trascorso detto termine il ricorso si intende respinto.

## Art. 17.

*(Validità e impugnative dei provvedimenti amministrativi).*

Qualsiasi provvedimento, compresi i bandi di concorso, che si riferisca ad assunzioni di personale presso le pubbliche amministrazioni, è invalido se non sia dichiarato nel provvedimento stesso che il medesimo è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi e agli altri aventi diritto con la presente legge.

## Art. 18.

*(Organi di collocamento).*

È istituita, in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, composta da:

- 1) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione (UPLMO) o un suo delegato;
- 2) un rappresentante delle categorie protette, di cui alla presente legge;
- 3) un rappresentante dei sindacati più rappresentativi;
- 4) un rappresentante dei datori di lavoro.

I membri effettivi e supplenti della commissione sono nominati dalle rispettive associazioni e confederazioni dei lavoratori e durano in carica tre anni.

Per la validità della riunione è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.

La commissione delibera a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

La commissione nella prima riunione elegge, nel proprio seno, il presidente e il vicepresidente, i quali rimangono in carica un anno e non possono essere rieletti.

La commissione è convocata dal presidente di sua iniziativa, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, provvede alla convocazione il vice presidente.

Copia dei verbali delle sedute della commissione deve essere rilasciata a ciascun componente.

#### Art. 19.

*(Modalità per le assunzioni).*

Le aziende private, tenute ad assumere invalidi, orfani o vedove indicati all'articolo 1 della presente legge, devono rivolgere le relative richieste alle commissioni provinciali entro 15 giorni dalla denuncia semestrale, di cui al successivo articolo 24.

Le amministrazioni dello Stato, le aziende e gli enti pubblici, di cui al precedente articolo 13, devono coprire i posti vacanti di operaio o dei ruoli della carriera esecutiva, ausiliaria o equiparati nelle misure percentuali stabilite da detto articolo 13, entro 60 giorni dal verificarsi delle vacanze dei posti.

#### Art. 20.

*(Compiti della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio).*

La commissione provinciale ha il compito di:

a) formare le graduatorie degli aventi diritto al collocamento di cui all'articolo 1,

tenendo conto dei criteri stabiliti dall'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modifiche. L'avviamento al lavoro è effettuato attraverso gli uffici provinciali del lavoro secondo l'ordine della suddetta graduatoria. Tali graduatorie sono pubbliche;

b) aggiornare bimestralmente gli elenchi delle categorie tutelate dalla presente legge;

c) garantire e controllare che il lavoro degli invalidi, che beneficiano della presente legge, sia corrispondente alle capacità lavorative e che le attività di lavoro in cui sono occupati siano confacenti alla natura della loro invalidità. A tale fine si avvarrà della collaborazione degli organi di cui all'articolo 23;

d) provvedere, in caso di esaurimento degli aspiranti di una categoria, alla copertura di posti disponibili con aspiranti appartenenti ad altre categorie compresi gli orfani e le vedove, tenendo presenti, in sede di assunzione di detti posti nell'ambito della stessa categoria protetta, i criteri di preferenza stabiliti dall'articolo 15, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modifiche;

e) provvedere, nel caso che la determinazione dei posti disponibili da assegnare alle singole categorie, presso i singoli datori di lavoro, dia luogo a frazioni percentuali alla loro assegnazione nel limite dell'aliquota complessiva riservata per le assunzioni obbligatorie.

#### Art. 21.

*(Commissioni regionali).*

In ogni regione sono istituite commissioni regionali, composte da:

- 1) un ispettore regionale del lavoro;
- 2) un rappresentante dei datori di lavoro;
- 3) i rappresentanti dei sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;
- 4) un rappresentante delle categorie protette di cui alla presente legge.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La commissione, nella prima riunione, elegge nel proprio seno il presidente e il vice presidente.

La commissione è convocata dal presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

In caso di assenza o di impedimento del presidente provvede alla convocazione il vice presidente.

La commissione ha i seguenti compiti:

a) decidere sui ricorsi presentati dai soggetti tutelati dalla presente legge avverso il diniego di iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 22;

b) decidere in seconda istanza, con provvedimento motivato, su ricorsi avverso le decisioni della commissione provinciale di cui all'articolo 16;

c) valutare in ogni singola provincia l'entità numerica degli invalidi e degli altri aventi diritto al collocamento obbligatorio.

Art. 22.

*(Elenchi).*

Presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione sono istituiti elenchi separati per le singole categorie di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 23.

*(Accertamento dell'invalidità civile).*

L'accertamento dell'invalidità è effettuato dall'unità sanitaria locale.

In attesa della istituzione delle unità sanitarie locali le commissioni provinciali stabiliscono i criteri per l'accertamento della invalidità, tenendo conto dei fattori psicofisici e socio-economici che la determinano.

Art. 24.

*(Denunce delle aziende private).*

Tutti i datori di lavoro privati, soggetti alle disposizioni della presente legge, sono tenuti ad inviare entro il mese di dicembre

e di giugno di ciascun anno, alla commissione provinciale di cui all'articolo 18, competente per territorio, un prospetto recante:

a) l'indicazione del numero complessivo del personale alle loro dipendenze, distinto per stabilimento, per sesso e per categoria di mestiere;

b) l'indicazione nominativa degli invalidi e degli altri aventi diritto al collocamento obbligatorio che si trovino alle loro dipendenze, precisando per ciascuno il giorno di assunzione e la categoria di appartenenza, nonché il grado di invalidità.

Le aziende che hanno la sede principale in una provincia e sedi secondarie e stabilimenti in altre provincie, le quali siano soggette all'osservanza della presente legge, devono fare le denunce di cui al presente articolo, distintamente per le singole provincie, alle competenti commissioni provinciali.

#### Art. 25.

*(Denunce degli enti pubblici).*

Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici a carattere nazionale e interprovinciale (ivi compresi gli enti pubblici economici, soggetti a vigilanza governativa) sono tenuti ad inviare alle commissioni provinciali, entro i mesi di dicembre e di giugno di ciascun anno, un prospetto da cui risulti il numero dei posti di organico di ciascun gruppo di personale di ruolo e il numero del personale non di ruolo, distinto per categorie, nonché un elenco contenente il numero degli invalidi e degli aventi diritto al collocamento obbligatorio in servizio, corredato di un elenco nominativo degli assunti.

#### Art. 26.

L'invalido regolarmente iscritto negli elenchi provinciali di cui all'articolo 22 della presente legge, involontariamente disoccupato, avrà diritto di beneficiare dell'assegno di disoccupazione, maggiorato degli assegni familiari, per tutto il periodo in cui rimarrà involontariamente disoccupato.

## Art. 27.

Gli invalidi del lavoro e gli invalidi civili, riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 23, possono beneficiare del permesso straordinario per cure previsto dall'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e possono richiedere l'accertamento previsto dall'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il congedo straordinario deve essere regolarmente retribuito all'invalido dal datore di lavoro o dall'ente pubblico che lo occupa.

## Art. 28.

*(Contravvenzioni).*

I privati datori di lavoro, che non provvedono ad effettuare le denunce nei termini prescritti dall'articolo 24, sono puniti con una ammenda da lire 50.000 a lire 5.000.000.

I privati datori di lavoro, che assumono lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge senza farne richiesta all'ufficio provinciale del lavoro, sono puniti con una ammenda da lire 5.000 a lire 10.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto lavorativo, dalla presente legge riservato, non occupato.

## Art. 29.

*(Definizione delle contravvenzioni).*

Le contravvenzioni previste dal precedente articolo sono proposte dalla commissione provinciale e definite amministrativamente dall'ispettorato provinciale del lavoro sulla base degli elementi forniti dalla commissione stessa.

Trascorsi trenta giorni dalla data di notifica della contravvenzione senza che il contravventore abbia provveduto a versare la somma dovuta, l'ispettorato del lavoro provvede a trasmettere immediatamente il verbale di contravvenzione alla autorità giudiziaria.

## Art. 30.

*(Vigilanza).*

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata alle commissioni provinciali di collocamento di cui all'articolo 18, che la eserciteranno in stretta collaborazione con gli uffici provinciali del lavoro e con gli ispettorati provinciali del lavoro.

Le commissioni possono altresì servirsi di altri strumenti amministrativi esistenti nelle province.

## Art. 31.

*(Riduzione del limite di età per il collocamento a riposo).*

Gli invalidi, che ne facciano richiesta, hanno diritto di essere collocati a riposo e di conseguire pensione al raggiungimento del 55° anno di età.

## Art. 32.

*(Norme transitorie).*

Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le Regioni provvederanno a costituire le commissioni provinciali di cui all'articolo 18 e le commissioni regionali di cui all'articolo 21.

Fino a quando non saranno costituite le commissioni di cui al comma precedente, continueranno a funzionare le commissioni provinciali e le sottocommissioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.